



Città di
Garbagnate Milanese

Sportello Unico Attività Produttive
Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese

TATUATORI E PIERCING

DESCRIZIONE

Si definisce **tatuaggio** la tecnica di colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi ovvero mediante tecnica di scarificazione, finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti.

Si definisce **piercing**, la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserirvi oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing è necessaria la frequenza di specifici corsi formativi, uno per operatori di tatuaggio e uno per operatori di piercing. I corsi formativi, disciplinati dalla d.g.r. 21 dicembre 2021 n. XI/5796 (allegato 1), sono di 1.500 ore complessive, di cui 1.000 di attività teorico pratiche da realizzarsi presso la sede dell'ente formativo accreditato e 500 di tirocinio.

Tali obblighi formativi non si applicano agli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2021 (28 luglio 2021) sono in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente il profilo professionale de Quadro Regionale di Standard Professionali (QRSP) di operatore di tatuaggio e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Lombardia e realizzati da enti accreditati alla formazione.

Sono altresì esentati coloro i quali hanno regolarmente frequentato e concluso un corso regionale riconosciuto dalla Regione Lombardia di operatore di tatuaggio e piercing realizzato da un ente accreditato alla formazione iniziato ma non concluso entro la data di entrata in vigore della legge regionale 13/2021, ovvero il 28 luglio 2021. Eventuali corsi di formazione avviati secondo la vecchia normativa oltre la data del 28 luglio 2021 non sono riconosciuti da Regione Lombardia e non sono ritenuti validi.

Gli operatori che esercitano l'attività di di tatuaggio e piercing hanno l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

La D.g.r. 21 dicembre 2021 – N. XI/5796 - *Disposizioni attuative della legge regionale 23 luglio 2021, n. 13 "Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing"* – si compone dei seguenti allegati:

- **allegato 1:** modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti;
- **allegato 2:** riconoscimento della professione regolamentata di tatuatore e piercing in Lombardia ai sensi della Direttiva 2005/36/CE;
- **allegato 3:** informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di tatuaggi o piercing;
- **allegato 4:** requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing;
- **allegato 5:** modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati e dei monili utilizzabili;
- **allegato 6:** contenuti del consenso informato obbligatorio;
- **allegato 7:** modalità di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing.

Per l'esercizio dell'attività si invita l'operatore a prendere visione dei predetti allegati.

DIVIETI

L'art. 5 della legge regionale 23 luglio 2021, n. 13 dispone quanto segue:

1. E' vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 3.
2. Nello svolgimento dell'attività di piercing è vietato l'utilizzo di dispositivi meccanici per la foratura di parti anatomiche.
3. E' vietato, da parte di chi esegue piercing, l'utilizzo di anestetici e di farmaci assoggettati a prescrizione medica.
4. I monili per il piercing utilizzati nel primo impianto e i pigmenti per l'attività di tatuaggio devono soddisfare le normative europee vigenti.
5. E' vietato l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 9 (fiere e altre manifestazioni pubbliche per le quali è necessario la presentazione della SCIA nel rispetto della normativa regionale).
6. E' vietato praticare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.
7. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art. 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
8. E' vietato praticare tatuaggi e piercing in parti del corpo interessate da lesioni ad eccezione dei casi in cui l'interessato produca un certificato medico di avvenuta guarigione.
9. E' vietato praticare tatuaggi e piercing sugli animali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di identificazione degli stessi.
10. Fermo il divieto di fumo stabilito dalla normativa in vigore, è vietato consumare alimenti e detenere animali da compagnia all'interno dei locali nei quali sono svolte le attività di tatuaggi e piercing.

DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI MINORENNI

Ai fini dell'esecuzione di tatuaggi e piercing sui minori di anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile.

In ogni caso è vietata l'esecuzione di tatuaggi sui minori di anni sedici, nonché l'esecuzione di piercing sui minori di anni quattordici.

In deroga a quanto sopra previsto, è consentita l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio sul minore di anni quattordici, con il consenso di chi esercita su di esso la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile.

PRESENTAZIONE DELLA SCIA/COMUNICAZIONE

L'avvio, la sospensione, il trasferimento di sede, il subingresso e le variazioni dell'attività di tatuatore e/o piercing sono soggetti alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o, nei casi previsti, di comunicazione, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa.

Dal 1° agosto 2023 per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione dell'attività tramite il portale [impresainungiorno](#). La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.

Per la presentazione telematica della SCIA/comunicazione occorre:

1. Accedere al portale **impresainungiorno** come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
2. Selezionare il settore di attività: *attività di servizio >servizi alla persona>acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercer*
3. Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto "conferma" *>avvio, gestione, cessazione attività*

Documenti da allegare alla SCIA/comunicazione:

Attività	Regime amministrativo	Documenti da allegare								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
<ul style="list-style-type: none"> Nuova apertura Trasferimento di sede 	SCIA	X	X	X	X	X		X	X	X
<ul style="list-style-type: none"> Subingresso 	Comunicazione	X	X	X		X	X	X	X	X
<ul style="list-style-type: none"> Sospensione/ripresa attività 	Comunicazione	X	X							
<ul style="list-style-type: none"> Variazioni strutturali 	SCIA	X	X	X	X			X	X	
<ul style="list-style-type: none"> Variazione ragione sociale Variazione soggetti 	Comunicazione	X	X	X						
<ul style="list-style-type: none"> Modifica responsabile tecnico 	Comunicazione	X	X	X		X				X

Documenti:

- A.** copia del documento di identità in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella SCIA/comunicazione (nel caso in cui le dichiarazioni non siano sottoscritte digitalmente dagli interessati);
- B.** procura speciale in caso di trasmissione tramite intermediari;
- C.** copia del permesso di soggiorno in corso di validità di tutte le persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni nella SCIA/comunicazione (per i cittadini extracomunitari);
- D.** planimetria aggiornata (in scala 1/100) con indicazione della via del numero civico e del titolare, che specifichi la destinazione d'uso dei singoli locali (con disposizione di arredi ed attrezzature), la superficie degli stessi, il calcolo dei rapporti aero-illuminanti (R.A./R.I.) e le sezioni con relative altezze e quote rispetto al livello stradale;
- E.** documentazione comprovante il possesso della qualifica professionale;
- F.** atto o dichiarazione notarile di cessione azienda;
- G.** ricevuta versamento diritti comunali;
- H.** ricevuta versamento diritti sanitari;
- I.** dichiarazione dei requisiti da parte del responsabile tecnico.

REQUISITI

La SCIA deve essere presentata previa verifica, da parte del titolare, del possesso dei seguenti requisiti:

- destinazione d'uso e agibilità dei locali in conformità alle vigenti norme urbanistiche.
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (titolare, responsabile tecnico e, in caso di società, tutti i soggetti tenuti ai sensi del D.Lgs. 159/2011);
- idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili. Chiunque eserciti l'attività di tatuatore e/o piercing deve operare nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.
- attestato di competenza con valore di qualificazione professionale di operatore di tatuaggio e/o di operatore di piercing

CHE COS'E' LA SCIA

La **SCIA** – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da compiere per iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale). La SCIA è una dichiarazione che, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, produce effetti immediati, utilizzando l'apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione.

La dichiarazione dell'imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese è sufficiente presentare la SCIA, **correttamente compilata e completa in ogni sua parte** per avviare la propria attività

La SCIA deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale ecc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all'occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.

L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dal momento della presentazione della stessa.

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa vigente, **nel termine di 60 giorni** dalla presentazione della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine, in base alla l.r. 11/2014, non inferiore a 60 giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'amministrazione competente emette il provvedimento di inibizione al provvedimento dell'attività.

Le dichiarazioni oggetto di comunicazione sono sottoposte a controllo da parte delle amministrazioni competenti nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la SCIA, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio (o delle variazioni) dell'attività.

La SCIA non è soggetta a bollo.

NORMATIVA

- [Legge regionale 23 luglio 2021, n. 13](#) – Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing;
- [D.g.r. 21 dicembre 2021, n. XI/5796](#) – disposizioni attuative della legge regionale 23 luglio 2021, n. 13 “disciplina delle attività di tatuaggio e piercing”.